



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Integrazione dell'Allegato A della D.G.R. n. 1068 del 30.07.2018 "L.r. n. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio regionale 2018/2019".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'art.16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne che contiene il parere favorevole, e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche;

VISTO l'articolo 28 dello statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1,

DELIBERA

- di integrare l'Allegato A della D.G.R. n. 1068 del 30.07.2018 "L.r. n. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio regionale 2018/2019" così come segue:

- per la specie beccaccia il carnere massimo stagionale è di 20 capi/cacciatore;
- per la specie beccaccino il carnere massimo stagionale è di 40 capi/cacciatore;
- per la specie mestolone il carnere massimo stagionale è di 40 capi/cacciatore

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)

B



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e ss.mm. e ii.;

Legge 2/12/2005 n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”;

Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici, documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione Europea nel Febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l’attività venatoria;

Documento “Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and pre-nuptial migration of huntable bird species in the EU_Concetti fondamentali dell'articolo 7(4) della Direttiva CE 79/409 sul periodo di riproduzione e migrazione prenuziale delle specie di uccelli cacciabili nella UE” elaborato dal Comitato ORNIS, documento ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato nel 2009 , che fornisce specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale;

Documento ISPRA “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n.157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art.42”;

Legge 4 giugno 2010, n. 96 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009;

Legge regionale 5 gennaio 1995 n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” e ss.mm. e ii.;

Deliberazione amministrativa n. 5 del 13 luglio 2010 “Criteri ed indirizzi per la pianificazione faunistico-venatoria 2010/2015”;

Regolamento Regionale 23 marzo 2012, n. 3 Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale. in attuazione della legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria);

D.G.R. n. 1471 del 27 ottobre 2008 e D.G.R. n.1036 del 22 giugno 2009 del 23 febbraio 2009 con cui sono state dettate misure di conservazione per la gestione della Zone di protezione speciale ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e D.P.R. 357/97 e ss.mm. e ii.;

Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.”;

Legge Regionale 03 aprile 2015, n. 13 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”.

D.G.R. n. 1068 del 30.07.2018 “I.r. n. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio regionale 2018/2019”.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

MOTIVAZIONE

L'art. 30 comma 1 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" dispone che la Giunta regionale, sentiti l'ISPRA e l'OFR e previo parere della competente Commissione consiliare, approva il calendario venatorio regionale all'interno del quale devono essere individuati le specie cacciabili, i periodi di caccia, le giornate di caccia, i carnieri, l'ora legale di inizio e termine della giornata di caccia, i periodi e le modalità di addestramento dei cani da caccia.

Con Deliberazione n. 1068 del 30.07.2018 la Giunta regionale ha approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2018/2019. La stesura del Calendario venatorio presuppone adeguate motivazioni in riferimento ai pareri espressi dall'ISPRA e dall'OFR, le leggi di settore, le Direttive europee, i documenti tecnici e scientifici in materia indicati nella "Normativa di riferimento", unitamente al parere n. 115/2018 della II^a Commissione assembleare permanente ed ad altre considerazioni che sostanziano con adeguata motivazione le scelte contenute nel documento.

Tra le diverse disposizioni sono contenuti anche i carnieri giornalieri e stagionali che, per alcune specie come la beccaccia, rivestono un'importante soglia prudenziale in attesa che vengano stabiliti dei veri e propri limiti di prelievo in Italia come dichiarato dall'ISPRA nella Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n.157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art.42.

Nella stesura del Calendario venatorio regionale 2018/2019, per un refuso di trascrizione, non è stato riportato nell'Allegato A della D.G.R. n. 1068 del 30.07.2018 il carniere stagionale per la Beccaccia come invece indicato nel documento istruttorio della stessa delibera.

Con nota ID n. 14821994 del 26.09.2018 la P.F. Avvocatura regionale 1 ha trasmesso il ricorso al TAR dell'Associazione Vittime della caccia e dell'EARTH per l'annullamento, previa sospensione, dell'efficacia del vigente calendario venatorio per aver omesso il carniere stagionale per la beccaccia, il mestolone ed il beccaccino.

Si ritiene pertanto, di provvedere all'integrazione della D.G.R. n. 1068 del 30.07.2018, sanando il mero errore materiale per quanto concerne la specie beccaccia ed indicare in 20 capi/cacciatore il carniere massimo stagionale mentre per il mestolone ed il beccaccino, l'ISPRA non ha mai indicato l'esigenza di un carniere stagionale sia nel suo parere inviato con nota n. 42826/TA11 del 04.07.2018 assunta al protocollo della Giunta regionale con n. 775261 del 04.07.2018 che nel documento ufficiale "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n.157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art.42".

La stessa legge nazionale n. 157/92 stabilisce che il calendario venatorio regionale debba indicare il numero dei capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria mentre la L.r. n. 7/95 introduce anche il carniere massimo stagionale ma senza riferirlo ad ogni singola specie.

Tuttavia, anche in un'ottica di economicità ed efficienza, si ritiene di indicare, per il corrente anno, in questa prima fase sperimentale, il carniere massimo stagionale anche per il mestolone ed il beccaccino che orientativamente potrebbe risultare sostenibile e precauzionale in numero di 40 capi/cacciatore in riferimento ai carnieri ed in linea mediamente con gli unici riferimenti presenti in territorio nazionale (confronto con altri calendari venatori).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La Giunta regionale con propria Deliberazione n. 1302 dell'08 ottobre 2018 ha richiesto il previsto parere alla competente Commissione assembleare permanente.

I.a II^a Commissione assembleare permanente ha espresso parere favorevole n. 123/2018.

PROPOSTA

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale l'adozione di una deliberazione avente per oggetto: Integrazione dell'Allegato A della D.G.R. n. 1068 del 30.07.2018 "L.r. n. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio regionale 2018/2019".

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Loredana Borraccini)

PARERE DEL DIRIGENTE DI POSIZIONE DI FUNZIONE

CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.

(Loredana Borraccini)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE MARCHE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione in relazione alla quale dichiara ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Raimondo Orsetti)

La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine, di cui n. # pagine di allegato quale parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

(Deborah Giraldi)